

Cancellazione dal RUNTS: effetti, patrimonio e obblighi dell'ente

Dalla perdita della qualifica ETS alla devoluzione del patrimonio incrementale

La cancellazione dal RUNTS non è un passaggio esclusivamente formale: richiede una decisione sulla continuità dell'ente e una valutazione coordinata degli aspetti civilistici, fiscali, patrimoniali e organizzativi.

Nel precedente approfondimento abbiamo esaminato che cosa accade quando il bilancio non viene depositato nei termini: la cancellazione non è automatica, perché l'Ufficio del RUNTS deve prima diffidare l'ente e assegnare un periodo compreso tra 30 e 180 giorni per regolarizzare la posizione.

Se anche il termine indicato nella diffida decorre inutilmente, la cancellazione può però diventare effettiva. A quel punto occorre distinguere con attenzione tre questioni: la perdita della qualifica di Ente del Terzo settore, la possibilità di continuare l'attività e gli obblighi che riguardano il patrimonio.

La cancellazione non determina necessariamente la fine dell'ente

La cancellazione dal RUNTS fa venir meno la qualifica di ETS, ma non comporta di per sé l'estinzione dell'associazione, della fondazione o dell'altro ente interessato. L'organizzazione può decidere di sciogliersi oppure continuare a operare secondo le regole del Codice civile, dopo aver adeguato statuto, denominazione e assetto amministrativo alla nuova situazione.

La distinzione è sostanziale. In caso di scioglimento o estinzione trova applicazione l'articolo 9 del Codice del Terzo settore e deve essere devoluto il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio competente. Se invece l'ente prosegue l'attività fuori dal RUNTS, l'articolo 50, comma 2, disciplina la devoluzione del solo incremento patrimoniale.

Che cosa si perde con l'uscita dal RUNTS

Dalla data della cancellazione l'ente non può più qualificarsi come ETS né utilizzare denominazioni e acronimi riservati, come ODV o APS. Vengono inoltre meno le disposizioni la cui applicazione presuppone l'iscrizione al Registro.

Le conseguenze possono riguardare, tra l'altro:

- l'accesso al 5 per mille e la permanenza negli elenchi dei beneficiari;
- i regimi e le agevolazioni fiscali riservati agli Enti del Terzo settore;
- il trattamento fiscale delle erogazioni liberali effettuate dopo la cancellazione;
- la partecipazione a bandi, convenzioni o rapporti con la pubblica amministrazione che richiedono la qualifica di ETS;
- l'utilizzo nella denominazione sociale degli acronimi e delle qualifiche collegate all'iscrizione.

Non tutti questi effetti operano però nello stesso modo. Occorre verificare la data del provvedimento, la disciplina dello specifico beneficio e le condizioni previste nei rapporti già in corso.

Devoluzione del patrimonio: non sempre riguarda l'intero valore

Uno degli equivoci più frequenti consiste nel ritenere che l'ente cancellato debba trasferire tutto il proprio patrimonio. La disciplina è diversa a seconda che l'organizzazione cessi oppure continui a operare.

- Se l'ente si scioglie o si estingue, deve essere devoluto il patrimonio residuo secondo l'articolo 9 del Codice del Terzo settore.
- Se l'ente cancellato continua a operare secondo il Codice civile, deve essere devoluto preventivamente soltanto l'incremento patrimoniale maturato nel periodo rilevante.

La cancellazione conseguente all'inutile decorso della diffida per omesso deposito rientra, secondo le Linee guida ministeriali del 22 giugno 2026, tra le ipotesi di uscita obbligata dal Registro. Se l'attività prosegue, diventa quindi necessario ricostruire l'eventuale incremento patrimoniale prima di disporre la devoluzione.

Come si determina il patrimonio incrementale

In termini generali, il valore da devolvere deriva dalla differenza tra il patrimonio finale, rilevato al momento della perdita della qualifica, e il patrimonio iniziale riferibile all'ingresso nel sistema del Terzo settore. Se la differenza è pari a zero o negativa, non vi sono risorse da devolvere.

Il calcolo, tuttavia, non può ridursi a una sottrazione automatica tra due saldi contabili. Occorre rendere confrontabili i valori, verificare la documentazione disponibile e considerare eventuali beni già esistenti che non erano rappresentati correttamente nel dato iniziale.

Per gli enti entrati nel RUNTS senza soluzione di continuità dai registri precedenti — come ODV e APS trasigrate — il periodo da considerare può risalire all'iscrizione nel registro pregresso. Le Linee guida richiedono inoltre particolare attenzione agli enti che redigono il rendiconto per cassa, perché le sole disponibilità liquide non descrivono necessariamente l'intera consistenza patrimoniale: risultano essere rilevanti anche beni, crediti, debiti e altre passività.

Un percorso che richiede documentazione e un parere preventivo

La devoluzione non può essere eseguita liberamente dall'ente. La proposta deve essere sottoposta all'Ufficio RUNTS competente, con l'indicazione del destinatario e la documentazione necessaria a ricostruire e quantificare il patrimonio. L'Ufficio esprime il parere previsto dalla disciplina prima che il trasferimento venga effettuato.

Operare senza il parere o in modo difforme espone inoltre i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi alla sanzione prevista dall'articolo 91, comma 2, del Codice del Terzo settore, da 1.000 a 5.000 euro.

Lo sguardo del professionista

Veronica Panigutti

A mio avviso, il tema più delicato non emerge al momento della cancellazione, ma molto prima. Se l'ente non conserva una documentazione che consenta di ricostruire il patrimonio iniziale e le variazioni intervenute negli anni, determinare l'incremento da devolvere può diventare complesso proprio quando occorre agire in tempi contenuti.

Per questo la corretta gestione del patrimonio non dovrebbe essere affrontata soltanto in caso di uscita dal RUNTS. Bilanci, inventari, prospetti delle attività e delle passività e documenti relativi ai beni già posseduti devono essere organizzati in modo da rendere verificabile l'evoluzione

patrimoniale dell'ente. È un'esigenza di continuità amministrativa, oltre che di conformità normativa.

Che cosa dovrebbe verificare l'ente

Quando si prospetta una cancellazione, volontaria o disposta dall'Ufficio, è opportuno non limitarsi alla pratica presso il Registro. Prima di decidere come proseguire occorre:

- chiarire se l'ente intende sciogliersi o continuare l'attività fuori dal RUNTS;
- valutare gli effetti su agevolazioni fiscali, 5 per mille, bandi, convenzioni e rapporti già in corso;
- verificare le modifiche statutarie e della denominazione eventualmente necessarie;
- ricostruire il patrimonio iniziale e quello finale con documentazione adeguata;
- individuare l'eventuale incremento da devolvere e sottoporre la proposta all'Ufficio competente.

La cancellazione dal RUNTS non è quindi un passaggio esclusivamente formale. Richiede una decisione sulla continuità dell'ente e una valutazione coordinata degli aspetti civilistici, fiscali, patrimoniali e organizzativi. Affrontarli separatamente aumenta il rischio di sottovalutare conseguenze che, una volta adottato il provvedimento, possono essere difficili da gestire.

Riferimenti: D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, artt. 9, 48, 50 e 91 (Codice del Terzo settore). — D.M. 15 settembre 2020, n. 106, artt. 23, 24 e 25, come modificato dal D.M. 2/2026. — Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Nota direttoriale n. 9981 del 22 giugno 2026, Linee guida sulla devoluzione del patrimonio incrementale degli Enti del Terzo settore.

Veronica Panigutti — Dottore Commercialista e Revisore Legale